DISPOSIZIONI RELATIVE AL MERCATO MOBILIARE ED AL TRATTAMENTO FISCALE DEI TITOLI AZIONARI

Art. 18-sexies

Il prospetto informativo predisposto per una offerta al pubblico di valori mobiliari e sottoposto al controllo preventivo dell'autorita' competente di un altro Stato membro della Comunita' economica europea, ovvero di un Paese terzo che abbia concluso un accordo con le Comunita' europee per il riconoscimento dei prospetti di offerta pubblica e' riconosciuto dalla CONSOB quale prospetto per una sollecitazione del pubblico risparmio, purche' sia tradotto in lingua italiana e l'offerta in Italia sia effettuata simultaneamente o ad una data ravvicinata all'offerta effettuata nello Stato ove ha sede l'autorita' che ha preventivamente controllato il prospetto. La CONSOB puo' tuttavia esigere che nel prospetto siano inseriti dati specifici del mercato italiano, per quanto riguarda in particolare il regime fiscale dei redditi prodotti dei valori mobiliari nonche' gli eventuali soggetti incaricati del collocamento o della distribuzione dei valori mobiliari ovvero tenuti agli adempimenti derivanti dall'esercizio dei diritti esercitabili dai portatori dei valori stessi. La CONSOB puo' non riconoscere il prospetto sottoposto al controllo preventivo di un'autorita' competente, qualora benefici di dispense o deroghe parziali in applicazione della direttiva n. 80/390/CEE, se tali dispense o deroghe parziali non siano consentite dalla normativa italiana ovvero non sussistano in Italia le stesse circostanze che giustificano le dispense o deroghe parziali accordate dall'autorita' che ha controllato preventivamente il prospetto. Se un'offerta pubblica e' effettuata simultaneamente o ad una data ravvicinata in piu' Stati membri della Comunita' economica europea tra cui l'Italia, l'offerta e' sottoposta agli adempimenti di cui all'art. 18, qualora l'emittente i valori mobiliari oggetto della stessa abbia la sede in Italia. La CONSOB, nell'ambito delle proprie competenze, presta alle autorita' competenti per l'offerta pubblica di valori mobiliari degli Stati membri della Comunita' europea la necessaria cooperazione, a tal fine comunicando e ricevendo le informazioni richieste, anche in deroga al disposto dell'art. 1 undicesimo comma. Nel caso in cui venga effettuata un'operazione di sollecitazione del pubblico risparmio avente ad oggetto titoli di partecipazione al capitale di una societa' o ente la cui sede sociale si trova in uno Stato membro delle Comunita' europee, ovvero valori mobiliari che attribuiscono il diritto di acquistare o sottoscrivere i suddetti titoli, e i titoli di partecipazione al capitale relativi a tale offerta sono gia' ammessi a quotazione ufficiale in detto Stato, la pubblicazione del prospetto e' subordinata alla consultazione preventiva da parte della CONSOB dell'autorita' estera competente.

Versione in vigore dal 29 febbraio 1992, non più in vigore dal 1 luglio 1998 · versione 17

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari
Estremi	Decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1974

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-relative-al-mercato-mobiliare-ed-al-trattamento-fiscale/art-18-sexies/versione/17

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it